

REGOLAMENTO (CE) N. 973/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1831/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 ⁽²⁾, approvato con la decisione 2006/398/CE del Consiglio ⁽³⁾, e l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 ⁽⁴⁾, approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, prevedono l'aumento dei contingenti tariffari GATT esistenti e l'apertura di nuovi contingenti per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
- (2) Dall'adozione del regolamento (CE) n. 1831/96 della Commissione ⁽⁶⁾, diversi codici NC elencati negli allegati I, II e III di tale regolamento sono cambiati.

- (3) Per poter indicare i nuovi contingenti tariffari e i contingenti modificati e per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituire gli allegati del regolamento (CE) n. 1831/96.
- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1831/96.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli freschi e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1831/96 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 5.